

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 GIUGNO 2009, N. 23724: anche la realizzazione di serre può essere soggetta all'ordinario regime edilizio.

«... questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso di ritenere che la realizzazione di serre può essere sottratta all'ordinario regime edilizio "solo nel caso in cui il sistema adottato per la protezione delle culture sia precario e non preveda metodi stabili di ancoraggio al suolo; diversamente la realizzazione, in difetto del provvedimento della p.a., di serre destinate a fare fronte ad esigenze continuative, stabilmente fissate al suolo, e che comunque alterano in modo duraturo l'assetto urbanistico, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001"...».



N. 25570/08 Registro generale N. Sentenza

23724109



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr. Pierluigi Onorato	Presidente
2. dr. Ciro Petti	Consigliere
3. dr. Alfredo Teresi	Consigliere
4. dr. Silvio Amoresano	Consigliere
5. dr.ssa Guicla I.Mulliri	Consigliere rel.

all'esito dell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Palegiano Cataldo, nato a Taranto il 10.6.38

imputato art. 163 D.Lvo 490/99, in rel. 44 lett. c) T.U. 380/01

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 11.10.07

Sentita in pubblica udienza la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Sentito il difensore dell'imputato avv. Vitaliano Esposito, in sost. dell'avv. Domenico Di Martino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

0

₹



1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'Appello ha riformato solo in punto di pena, riducendola leggermente, la condanna inflitta al Palegiano per la violazione dell'art. 163 D.Lvo 490/99, in rel. 44 lett. c) T.U. 380/01 per avere realizzato un manufatto, consistente in una struttura in ferro lateralmente chiusa da pannelli di pannelli di plexiglass, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, senza aver previamente conseguito l'autorizzazione prescritta.

Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso i difensori del'imputato deducendo.

1) <u>violazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione</u> (art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in rel. all'art. 165 c.p.).

Si osserva, infatti che la violazione contestata avrebbe dovuto essere sussunta nell'alveo dell'art. 152 D.Lg.vo 490/99 per il quale non è prescritta autorizzazione per gli interventi inerenti l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali quale è certamente quella in esame sostanziatasi nella realizzazione di una serra.

A riguardo, la replica della Corte sarebbe immotivata essendosi limitata ad escludere la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per tale fattispecie.

2) <u>violazione di legge</u> (art. 606 lett b) c.p.p.) consistente nel fatto di non aver tenuto in debita considerazione la circostanza che il Palegiano era solo proprietario del terreno sul quale è sorta la serra. Come provato dal ricorrente, già da epoca anteriore a quella di accertamento del reato, il terreno era stato ceduto, dal Pelgiano, in comodato, ad altro soggetto che ne aveva la materiale disponibilità.

Ciò avrebbe dovuto, quantomeno, condurre ad un'assoluzione ai sensi del 530 co. 2 c.p.p.

Al contrario, la Corte ha confermato anche l'ordine di demolizione pur in costanza di una procedura di sanatoria richiesta dal 3 marzo 2003 e non ancora definita.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata o, quantomeno, una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che sarebbe intervenuta nelle more pur tenendo conto del periodo di sospensione.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, consequentemente, inammissibile.

Quanto alle ragioni dedotte con il <u>primo motivo</u>, giova rammentare che l'erroneità dell'argomentare è testimoniato dal fatto che questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso di ritenere che la realizzazione di serre può essere sottratta all'ordinario regime edilizio "solo nel caso in cui il sistema adottato per la protezione delle culture sia precario e non preveda metodi stabili di ancoraggio al suolo; diversamente la realizzazione, in difetto del provvedimento della p.a., di serre destinate a fare fronte ad esigenze continuative, stabilmente fissate al suolo, e che comunque alterano in modo duraturo l'assetto urbanistico, configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001" (Sez. III, 16.11.05, Mulé, Rv. 232655).

Altrettanto infondato, perché smentito per tabulas, è l'asserzione, di cui al secondo motivo, secondo cui l'odierno ricorrente sarebbe stato estraneo alle vicende edilizie





realizzatesi su suo terreno visto che, con la presentazione della domanda di condono, ha manifestato concretamente il proprio interesse.

Non si può, infine, accogliere neanche la richiesta subordinata di declaratoria di prescrizione in quanto la stessa risulta maturata successivamente alla emissione della sentenza di appello.

Ed infatti, come riconosciuto anche dal ricorrente, nel calcolare il termine prescrizionale occorre tener conto della sospensione sicuramente verificatasi durante del processo tuttavia, nel fare ciò, si deve considerare anche che, come ripetutamente affermatosi (da ult. Sez. I, 17.6.08, Arena, Rv. 240460) la richiesta di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze da parte del difensore – come avvenuto nella specie – quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, "non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva. Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento".

Applicando il principio al caso in esame (tenendo conto della sospensione dal 4.10.04 al 15.11.05), si perviene ad un termine prescrizionale del 5.5.08 sicuramente successivo alla sentenza di appello.

Il ricorso è, quindi totalmente inammissibile e da ciò consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.

dichiara

inammissibile il ricorso e

condanna

il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24 febbraio 2009

